

**Il Magistrato, e Conservatori Generali della Sanità in Torino residenti / Razan, segr.**

**Contributors**

Turin (Italy). Conservatori Generali della Sanità.

**Publication/Creation**

Torino : Gio. Battista Valetta, 1739.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/a8zr2ayh>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



# IL MAGISTRATO. E CONSERVATORI GENERALI DELLA SANITÀ

In Torino residenti.



Un primo avvisi da Noi ricevuti sul fine del 1777, che dalla Val d'Aosta, dove stava annidato il Morbo contagioso, fosse passato a serpeggiare la Transilvania, abbiamo tenuto più sicuro, che basterà di tenerci rivolti la nostra attenzione, per applicarci a quelle precauzioni, che fossero dovute necessitate alla difesa di questo Stato, quanto

che dove all'essere ancora ben rimossi il pericolo, vi entrava, e conseguentemente evitava dalla provincia vigilanza de' Magistrati de' Paesi nostri annessi. Né ci hanno per un tempo fatto variare di massima gli ulteriori progressi fatti dal Morbo suddetto, coll' esser prima disteso nella Serbia, poi nell'Ungheria, indi nella Sclavonia, e Croazia, ed in appresso nella Polonia, poiché dai Magistrati suddetti vi venivano finalmente contrapposti a misura del bisogno quei ripari, che potevano essere più valevoli a tenere lontana ogni infezione, e li Signori Sezioni, e Grigioni, li quali si rendevano di qualche riflesso in tali contingenze, dopo d' esserli singolarmente messi in opera, non riferire, che erano disposti a conseguire la Ditta, che hanno per ultimamente tentata, ed egerger d' esserli in quelle più concordie, ed efficaci misure, che fossero state convenienti non meno alla loro propria, che alla comune preservazione: Ma, siccome qualunque il Morbo suddetto non fu mai così maggiormente insinuato, si mantenne però vivo con timore, che, senza per lo più esserli vigile, e difesa ripugnanti nella prima Primavera, vi spuntava della Campagna d' Ogheria, cui non solo le delazioni prima del Corpo Elettivo della Città di Daxa possiede, ma anche quando venivano, intendendo che fanno per sé più opportuna e sicura, e che per ora sufficienti a precludere da quel canto l'accesso alle morbose introduzioni, che potessero provenire dalla Germania, e la sua parte da spuntare, che il Signor Idolo sarà per esserli le vive preposizioni, che vengono fatte, e ciò che si è degni di preferenza del maggior difetto, di cui viene minacciata la pubblica salute, ci vedremo ancora più in circostanze tali da non definire la pratica di quei provvedimenti, che ponno per ora fare più credibile quello Stato, e contribuire nello stesso tempo alla maggiore sicurezza dell'Italia, onde con partecipazione, e comando di S. M.

Primo. Proibiamo ogni Commercio tanto di Persone, che d'Animali, e Mercati d'Ogheria, e Polonia, come pure della Val d'Aosta, Transilvania, Serbia, compreso il Banato di Temisvar, Sclavonia, e Croazia, dimodoché fino ad altra determinazione non potrà esserli introdotto in questo Stato precedente da parte Patri, che vengono dichiarate infette del Morbo contagioso, senza prima della vita da incontrarsi non meno dal Controveniente, che da chiunque presidia loro qualche altro, o consiglio.

2. Dichiariamo sospetti del Morbo predetto l'Anversa, Salsia, Mosera, la Sura, Caranza, e Camola, il Frosio, e tutta la Costa Orientale dell'Adriatico, come pure tutta il restante della Germania, e lasciati per ora in grado di sola osservazione li Signori Svizzeri, Grigioni, e Valtellini, colla Città di Genova.

3. Epperò ordiniamo, che d'ora in avanti, e finché non sia da Noi altrimenti disposto, non possano esserli ricevuti in questo Stato le Persone provenienti da dette Parti sospette, e non meno da li loro insinuati fedi di avere preclusa la carota della speranza in qualche Parte loro, e non sospetta, in difesa di che vi dovranno esserli sottoposti alla Contro di questo Stato in grado di giorni vici uno, e quanto alle Persone, che procedono dalle medesime Parti per via dei Svizzeri, Grigioni, e Valtellini venendo accompagnate di Certificato autentico d'averle possedute in solidità alla carota prefissa dall'Art. 1. dell'Edetto pubblicato in data dell'11. di Gennaio, o forse a nome del Corpo Elettivo, la quale si è d'esserli rimasta per trenta giorni prima della di loro partenza in qualche Lungadana, e non sospetta, e di avere li di loro Risparzi legati almeno di due in due giorni in prova di non esserli indù passate per i luoghi infetti, dichiariamo, che faranno liberamente ricevere in questo Stato, con quanto li troveranno avere di loro uso quotidiano, attuale, ed immediato, e ciò che non faranno di loro Robbe, che fossero rimaste residue ne' loro Caffani, le quali faranno soggette alla cancella nella maniera sopra prefissa, a riguardo delle Persone della Germania, alla quale soggiacciono nello stesso grado, per anche le Persone, allorché non fossero provviste dal Certificato suddetto.

4. Riduciamo per ora la carota per le Persone, e Mercati, che provenivano tanto dai Svizzeri, Grigioni, e Valtellini, che dalla Città di Genova alle sole Fedi di Santa, poiché sono tali, che venga sufficientemente giustificato, che le Persone siano di età immatura e puerile, e che le Mercati vi siano rate, o fabbricate, e talché non resti alcuno dubbio, che possano procedere di più oltre.

5. Quanto però viene disposto nel Capo terzo in ordine alle Persone provenienti dalle Parti dichiarate sospette, avrà solamente luogo allorché dovranno formarsi in questo Stato, poiché caprendosi senza la Fede suddetta, ma di solo transito, basterà la propria effusione delle Bolle, Casse, o Barili, in contrassegno comune, da farsi nei Lazaretti, che venivano per tal effetto stabiliti ai confini di questo Stato, come dove risultare dal Certificato, che li Conduttori faranno tenuti di riportare dai loro Direttori in prova d'esserli così stato eseguito, prima che venga loro dato ulteriore corso, il che avrà anche luogo rispetto alle Vannaglie, che procedono da dette Parti sospette, qualunque destinate a restare in questo Stato.

6. E siccome anche le Lazaretti eligono nelle presenti contingenze, qualche riguardo, così ordiniamo, che le precauzioni di tutte le Parti suddette da Noi dichiarate sospette, ed anche di sola osservazione, per parte quelle richiedenti delle procedure dalle prime, debbano esserli interamente prelimate nei primi Uffici di Polizia di questo Stato sotto quelle avvertenze, che li convenivano per farli essere la pubblica Fede, e Mandati alle rispettive Lazaretti per esserli pur anche internamente spurgati gli istegri spediti dalle Parti sospette, che fossero recati li Carri, e Postiglioni, fusi che fossero di solo transito per questo Stato, di modo che la di loro Valigia non vi dovesse esserli aperta, nel qual caso dichiariamo basterli parimenti che se ne faccia il proprio effusione ai confini della Città, ritirando li di loro Persone sottoposte alle rispettive condizioni di sopra prefisse.

7. Con ciò restano per ora eccettuati dall'obbligo di detta commedia tanto le Persone, che le Mercati provenienti dall'Inghilterra, Olanda, Fiandra, Francia, ed altre libere rimase Parti, con ciò però che giungendo le Mercati per via della Germania, siano munite di Fedi di non esserli state aperte, nel qual caso faranno solo osservazione spurgate, altrimenti dovranno soggiacere alla cancella da Noi prefissa a riguardo delle procedenti dalla Germania, ed ore da loro Risparzi risultasse, e potesse dubitarsi, che avessero toccata qualche una delle Parti da Noi dichiarate infette, dovrà loro assolutamente restarli ingrossa in questi Stati.

8. Affinché possano applicarsi al loro rispettivo caso le precauzioni da Noi prefisse a riguardo dei Paesi di sopra accennati, dovranno d'ordinario esserli munite di Fedi anche le Mercati, che faranno per introdursi in questo Stato dalla Francia, in modo che ne resti provvisamente del Lungo, d'onde furono originariamente state spediti, e della strada, che avranno indi tenuta: E siccome potrebbero talvolta introdursi in questi Stati per mezzo della Frasca Mercati provenienti dalla Germania, ovvero dai Svizzeri, Grigioni, e Valtellini, come pure dalla Città di Genova, così ordiniamo agli Uffici delle Regie Dogane di ricevere quelle, che mancasero delle rispettive Fedi suddette, allorché provvisamente da detti Paesi dichiarati sospetti, oppure di sola osservazione, ed ove avessero bensì la Fede, ma tale, che non fosse dubbio il Lungo della loro prima spedizione, e del loro successivo transito, se lo rappresentassero per riceverli le polizie determinazioni.

9. Dovranno però tutte le Persone, e Mercati provenienti dalla Germania, e così anche dai Svizzeri, Grigioni, e Valtellini, che vorranno introdursi da quel canto in questo Stato, condotti per la strada suolte a' Confini d'esso, con dichiarazioni, che si avranno per incasare in contrassegno, e per conseguenza in gravi pene a Noi arbitrate, allorché esserli introdotto alla morbosità, che li troveranno fuori d'esse, per presentarsi prima agli Uffici dei Rettori, e poi agli Direttori degli Uffici di Santa, che vi verranno stabiliti, le Fedi, di cui dovranno esserli munite, acciòché fossero la debita cognizione, siano rispettivamente addebitate alla commedia, ed alla pratica, come sarà convenuto, secondo la diversità dei casi, di che dovranno ripartire un'altra dei Direttori suddetti prima d'introdursi maggiormente.

10. Negli Uffici di Santa dovrà esserli sempre affisso in qualche luogo patente un'Esemplare del presente, onde la possa meno osservata, ed una delle principali incombenze de' loro Direttori, sarà d'eliminare con estrema diligenza li Ricapiti, di cui faranno accompagnare le Persone, e Mercati suddetti, per loro accertarsi singolarmente le siano ispirate le rispettive Fedi, senza le quali nell'Articolo terzo del presente Edetto viene peraltro ingrossa in questo Stato alle Persone, e Mercati, che procederanno dalle Parti dichiarate sospette, ed eccettuando loro qualche dubbio sopra di esse, se lo rappresentassero anche per li prefisso in allegazione delle nostre risoluzioni, mentre col presente ordiniamo loro di rimandare li Porti, e Mendicanti Portellieri, che si presentassero quando in abito di Pellegrini per introdursi in questo Stato, qualunque muniti di Fede di Santa.

11. Per evitare ogni abuso, che possa occorrere nell'uso dei Detti, che faranno dovuti per le commedie, e luoghi, che si stabiliranno ne' Lazaretti suddetti, dichiariamo, che dovranno esserli pagati in contante della Tariffa, che verrà da Noi formata, e dovrà esserli tenuta pubblicamente esposta in ciascun d'essi, e che nella potrà esserli per la sola compilazione, e riforma delle Fedi suddette.

12. In esecuzione di quanto sopra, ordiniamo, che le Terre sottoposte alla nostra Giurisdizione, le quali nel Ducato d'Apulia, e nella Valle di Sella sono concernenti con li Svizzeri, e Valtellini, debbano intanto duramente dopo la pubblicazione del presente far chiudere tutte le Strade private con alleanza di Poli, e quali fu affisso un Cancello, che dicesse la posizione d'esse, e far esserli all'effusione dei loro rispettivi Territori in capo delle pubbliche li Rettori guardati da un numero sufficiente di Persone, delle quali almeno una tappa leggere, e leggere, a qual fine dovranno li Consigli delle Terre suddette procederli indolentemente ad eleggere con titolo di Deputati della Santa le Persone necessarie per l'esecuzione di quanto nelle loro ingenti, mentre si dovranno le disposizioni necessarie per farli stabilire maggior celere possibile ne' luoghi più propri li Lazaretti, o fino alla Casa di commedia provvista d'ogni cosa necessaria, ed agli Direttori d'esse le opportune Istruzioni per li di loro governo.

13. La commedia essendo così grave, che interella essenzialmente non solo lo Stato, ma anche tutti gli individui, che lo compongono, confidiamo, che ognuno sarà mosso non meno dal giusto zelo del bon pubblico, che dalla propria convenienza a stare in tanta osservanza di queste nostre Provvidenze. Tuttavia per ovviare più efficacemente alle irregolarità, che potrebbero commettersi tanto da Nazionali, che da Forestieri, stabiliamo col presente, che verranno severamente puniti con pene pecuniarie applicabili per un terzo al Denominatore, che volendo fare ritorno libero, e per il rimanente al Regio Fisco in caso delle Ipote di Santa, o pure corporali a Noi arbitrate allorché equivochi loro alla morte secondo le circostanze, de' casi, non solo li di loro Anzoni, ma anche tutti coloro, che vi avessero in qualunque modo cooperato.

14. A tal fine commettiamo agli inferiori Ordinari del Lungo, e singolarmente al Priore della Valle di Sella, che viene da Noi in tal parte delegato per le commedie, che vi li commettiamo, di far proseguire con le debite avvertenze all'archivia delle Persone, e Mercati, che fossero nel caso di qualche irregolarità, e di produrre l'annua e informazioni, che dovranno indi commetterli all'Avvocato Fiscale delle rispettive loro Provincie per le Conclusioni, affida di esserli inteso dopo che il Processo sarà stato inteso a Sommaria, procedendo le opportune affogazioni per la prelazione d'esse, che viene a Noi riferire, o per qual altra Determinazione, che ci parrebbe di dare sopra di esse.

15. Ordiniamo per tanto agli Signori Confirvari Provinciali, e singolarmente agli Deputati della Santa nella Valle di Sella, come anche a tutti gli altri Uffici particolari di Santa, ed agli Consigli delle Città, e Terre, e generalmente a chiunque altro fu sottoposto, compresi gli Uffici delle Regie Dogane, e della Polizia delle Lazaretti d'ovunque, e rispettivamente concesso alla piena, e puntuale esecuzione del presente, che mandino pubblicarli nella forma sopra, onde ne sia data la pubblicazione a pubblica notizia, con dichiarazione, che la pubblicazione da farli nella maniera suddetta avrà la medesima forza, come le fosse stato personalmente intimato a qualsivoglia Persona tanto Nazionale, che Forestiera, e che alla Copia stampata, dal Regio Stampatore dovessero prestare l'istessa fede, che al proprio Originale. Dat. in Torino li trenta di Marzo mille settecento settantasette.

Per l'Idolo, ed Eccellenza Magistrate,  
e Signori Conservatori Generali della Sanità.

Razon Seg.